

**Linee di indirizzo per l'attuazione ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658/29 marzo 2020 – art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento.**

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658/29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della protezione civile – art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, con la quale vengono assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali donazioni, per l'acquisizione ( vedi comma 5) “*a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità*”, precisando al successivo comma 6 che “*l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico*”;

Preso atto degli indici dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT relativamente al paniere 2020, nonché la tabella ISTAT di determinazione della “soglia di povertà relativa<sup>1</sup>” mensile per numero di componenti del singolo nucleo familiare;

Considerato che:

- detti indicatori ISTAT costituiscono la base per la determinazione del fabbisogno mensile di ciascun nucleo familiare in merito alla “soglia di povertà relativa”, e che quindi sia opportuno procedere alla maggiorazione di detti importi implementandoli di un valore del 20% per determinare la quota per una “vita dignitosa”;
- di identificare, tra le voci che compongono il paniere 2020 dei prezzi al consumo, quelle collegate agli interventi di cui alla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri come sotto specificate
  - prodotti alimentari e bevande analcoliche ..... 16,2 %
  - altri beni e servizi ..... 9,6%
  - **TOTALE ..... 25,8%**
- la definizione quindi dei valori massimi erogabili per singolo nucleo familiare per gli acquisti di generi alimentari ed altri prodotti di prima necessità sarà determinata dall'applicazione della percentuale del 25,8% (risultante dalla suddetta estrazione di voci del paniere ISTAT dei prezzi al consumo 2020) alla quota dell'indicatore ISTAT relativo alla “soglia di povertà relativa” maggiorata del 20%, che viene definita “soglia di vita dignitosa”;

L'assemblea dei Sindaci del SSC Livenza Cansiglio Cavallo definisce di provvedere all'assegnazione di buoni acquisto, come previsto dalla già richiamata Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale intervento *una tantum* con i fondi a tale scopo destinati dallo Stato e da eventuali donazioni, secondo le modalità ed i criteri sotto indicati.

### 1) Beneficiari dei buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità

- a) cittadini regolarmente soggiornanti residenti, e in generale i destinatari ai sensi della L.R. 6/2006 art. 4, in uno dei Comuni del Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo - Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile - che si trovano in una condizione di disagio economico determinatasi per effetto delle conseguenze del COVID-19;
- b) cittadini il cui nucleo familiare sia in possesso, alla data di sottoscrizione della domanda, di un patrimonio mobiliare (saldo bancario, postale, titoli, contanti e liquidità) inferiore a:

€ 2000,00 in caso di nucleo familiare composto da 1 componente;  
€ 3000,00 in caso di nucleo familiare composto da 2 componenti;  
€ 4000,00 in caso di nucleo familiare composto da 3 componenti;  
€ 5000,00 in caso di nucleo familiare composto da 4 componenti;  
€ 6000,00 in caso di nucleo familiare composto da 5 componenti;  
€ 7.000,00 in caso di nucleo familiare composto da 6 componenti;  
€ 8.000,00 in caso di nucleo familiare composto da 7 o più componenti;

- c) percettori di un importo inferiore alla “soglia di vita dignitosa”, di cui alla tabella che segue, calcolata sulla base dei componenti anagraficamente costituenti il nucleo familiare, a seguito della somma matematica dei valori sotto riportati:

1. entrata relativa al mese di marzo 2020
2. indennità derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito collegati all'emergenza epidemiologica COVID-19 spettanti per il mese di MARZO 2020
3. contributi pubblici erogati per sostegno al reddito già assegnati nei mesi di marzo 2020

Alle entrate di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra vanno detratte le spese eventuali di affitto/mutuo regolarmente effettuate per l'abitazione di residenza, fino ad un importo massimo di € 500,00.

Per i nuclei percettori di contributi pubblici, punto 3), dal calcolo finale viene detratto l'importo del contributo pubblico percepito.

#### *Es. di calcolo tipo:*

*Un nucleo familiare composto da 4 persone, con un patrimonio mobiliare al di sotto di € 5.000,00, ha percepito entrate per il mese di marzo di complessivi € 600,00 per riduzione guadagni dovuti ad interruzione di lavoro causa COVID; inoltre ha riscosso € 200,00 di contributo pubblico e ha pagato un affitto di € 400,00. La soglia mensile per la vita dignitosa per un nucleo da 4 è di € 2.142,00.*

*Il calcolo è il seguente: € 2.142,00 – 600,00 (entrate) + 400 (affitto) = 1.942,00*

*Il contributo una tantum sarà: il 25,8% di € 1.942,00 = 501 che arrotondati in difetto diventano*

*€ 500,00 a cui verrà detratto il contributo pubblico già percepito:*

*€ 500,00 - 200,00 (contributo pubblico) = € 300,00*

### TABELLA PER VALUTAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19

COMPONENTI IL NUCLEO	SOGLIA MENSILE POVERTA' RELATIVA (ultimo aggiornamento ISTAT reperito 2018)	quota di maggiorazione +20%	SOGLIA MENSILE VITA DIGNITOSA IMPORTI adeguati con la quota di maggiorazione	IMPORTO MASSIMO ARR. EROGABILE PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' - CALCOLATO APPLICANDO IL 25,8%* SULL'IMPORTO MENSILE MAGGIORATO -
1	657,05 €	131,41 €	788,46 €	200,00 €
2	1.095,09 €	211,81 €	1.306,90 €	340,00 €
3	1.456,47 €	291,29 €	1.747,76 €	450,00 €
4	1.785,00 €	357,00 €	2.142,00 €	550,00 €
5	2.080,67 €	416,13 €	2.496,80 €	640,00 €
6	2.365,39 €	473,08 €	2.838,47 €	730,00 €
7 e più	2.628,22 €	525,64 €	3.153,86 €	810,00 €
* prodotti alimentari e bevande analcoliche		16,20%		
altri beni e servizi		9,60%		
TOTALE		25,8%		

#### 2) Modalità di presentazione domanda

I cittadini in possesso dei requisiti di cui al punto 1) possono presentare domanda di accesso ai buoni spesa, mediante compilazione e sottoscrizione di apposita domanda indirizzata al Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo, con allegato documento di identità del sottoscrittore/comprendente se del caso di permesso di soggiorno, come da modello di istanza pubblicato nel sito di ciascun Comune appartenente alla gestione associata dei Servizi sociali Livenza Cansiglio Cavallo.

Le domande dovranno essere inoltrate con la seguente modalità a mezzo mail all'indirizzo:

- [ssc.direzione@livenzacansigliocavallo.utifvg.it](mailto:ssc.direzione@livenzacansigliocavallo.utifvg.it) con ricevuta di ritorno

Per situazioni di particolare impedimento nel reperimento e/o nella stampa del modulo e per l'invio telematico e per coloro che si trovano in stato di quarantena/isolamento domiciliari, gli interessati potranno contattare il servizio sociale del proprio Comune per concordare le modalità di presentazione del beneficio.

Unità operativa di Aviano Budoia: 0434/652961

Unità operativa Brugnera: 0434/616719

Unità operativa Caneva: 0434/797480

Unità operativa Fontanafredda: 0434/567646

Unità operativa Sacile Polcenigo: 0434/787266

Si definisce il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione delle domande. In caso di risorse residue l'Assemblea dei Sindaci si riserva di deliberare una rivalutazione delle presenti linee guida.

### **3) Calcolo del contributo sotto forma di buoni spesa**

Il Servizio sociale dei Comuni procederà all'esame e valutazione socio economica delle domande che perverranno man mano che arriveranno e, valutato il possesso dei requisiti dei richiedenti, darà seguito con urgenza alla quantificazione dell'assegnazione a ciascun nucleo familiare secondo i parametri sotto indicati.

Il contributo spettante è dato dalla differenza tra la soglia di vita dignitosa rapportata al numero dei componenti il nucleo e la somma delle entrate dichiarate nel modulo domanda, al netto delle imposte e dei contributi pubblici, detratte le spese eventuali di affitto/mutuo regolarmente effettuate fino ad un importo massimo di € 500,00.

Al risultato si applica la percentuale del 25,80%, quota rilevata dal paniere ISTAT del 2020 limitata alle spese alimentari, bevande analcoliche e altri beni e servizi.

In caso il nucleo abbia percepito nel mese di marzo contributi economici comunali/regionale/statali questi vanno detratti dalla risultante complessiva del calcolo.

Per nuclei in presenza di minori, anziani non autosufficienti di pari o maggiore età ai 70 anni, disabili, ai sensi della L. 104/92 e/o invalidità civile è prevista una maggiorazione di un ulteriore 5% restando all'interno dei contributi massimi erogabili.

I contributi vengono poi arrotondati in difetto per le unità inferiori a 5 euro e in eccesso per le unità superiori a 5 euro.

### **4) Modalità di erogazione**

Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dello Stato o da eventuali donatori, secondo la data di presentazione della domanda. A parità di data, verrà data priorità ai nuclei con minori risorse economiche a disposizione, detratti eventuali contributi già assegnati e con presenza nel nucleo familiare di minori, anziani non autosufficienti di pari o maggiore età ai 70 anni e disabili.

Ai beneficiari verranno consegnati i buoni spesa per un valore corrispondente all'assegnazione come sopra definita; alla consegna dei buoni provvederanno incaricati del Comune, nel rispetto delle regole in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

I buoni spesa non sono cedibili e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, secondo le indicazioni date.

### **5) Convenzioni con gli esercizi commerciali**

Ci si avvale della manifestazione di interesse già promossa in questo territorio in seguito alle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 30 agosto 2019 e n. 22 del 30 settembre 2019.

In modifica a quanto previsto dalle convenzioni in essere, per la fattispecie in questione i buoni potranno essere utilizzati esclusivamente per spese alimentari, e beni di prima necessità (prodotti per l'igiene personale, per l'igiene della casa), compresi i farmaci. E' escluso l'acquisto di carburante dalle convenzioni in corso.

In riferimento ai tempi previsti per il rimborso dei buoni agli esercizi commerciali convenzionati, si definisce la facoltà di fatturazione mensile, anziché trimestrale prevista dalle attuali convenzioni in atto.

L'elenco aggiornato degli esercizi commerciali convenzionati è consultabile nella sezione del Servizio Sociale dei Comuni all'interno del sito dell'ente gestore Comune di Sacile e nei siti di ogni Comune appartenente alla gestione associata.

#### **6) Verifiche e controlli – campionatura**

In ordine agli interventi di cui trattasi il Servizio sociale dei Comuni è autorizzato a procedere alla verifica del rispetto delle prescrizioni qui riportate, nonché provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla base di sorteggio pari almeno al 5% delle stesse, ovvero in caso di legittimo sospetto di non veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni non veritiere, si procederà mediante la richiesta di rimborso di quanto erogato e alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.